



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Spett.
Unione Terre d'Acqua
c/o Comune di San Giovanni in Persiceto
C. so Italia n. 74
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Oggetto: osservazioni circa l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di liberi professionisti per l'affidamento di incarichi legali

Ci riferiamo all'avviso pubblico in oggetto, comunicato con Vostra mail del 2.1.2020 per segnalare ed evidenziare alcune previsioni contrarie alla legge contenute nel predetto avviso.

In particolare:

al punto 4) **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI** si prevede testualmente: *"In caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite che sia superiore all'importo preventivato, il professionista si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura pattuita tra le parti, non potendo pretendere ulteriori somme dall'Ente a qualsiasi titolo."* La previsione è illegittima in quanto contraria alla previsione di cui all'art. 13 bis ("Equo compenso e clausole vessatorie") della L. n. 247/2012 (riforma dell'ordinamento forense) che espressamente stabilisce: *"5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:*

...omissis...

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;". La previsione contenuta nell'Avviso predisposto è dunque contraria alla vincolante previsione di legge.

Ancora. Nel medesimo punto 4 dell'Avviso si legge: *"Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Ente.*

L'assistenza del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente." Il citato art. 13 bis stabilisce che sono inderogabilmente nulle, fra le altre, le clausole contenute in convenzioni *"che consistono: ...*

- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione." E' evidente che l'assistenza di un domiciliatario, laddove necessaria per la tipologia di prestazione richiesta al Professionista incaricato dall'Unione, rappresenta una spesa connessa all'attività professionale oggetto della convenzione e non ne può essere richiesta la rinuncia all'Avvocato.

Analogha considerazione valga per la previsione di cui all'ultimo paragrafo del punto 4 dell'avviso (pag. 6) laddove si prevede: *"Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

motivata, in forma scritta all'Ente. In mancanza di detta richiesta e di accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Al punto 5) **COMPENSO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA** si legge: *“Il professionista si impegna ad accettare che il compenso sia determinato sulla base di una previsione di spesa forfetaria e in misura fissa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico dell'Unione, che potrà anche ricorrere a procedure comparative fra più professionisti iscritti per l'affidamento dell'incarico.”*. La previsione è assolutamente generica lasciando un inammissibile margine di discrezionalità in capo all'Unione per la determinazione del compenso essendo del tutto indefinito il parametro del *“rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico dell'Unione”*.

È doveroso rammentare che l'art. 13 bis citato, in termini più generali, dispone che *“si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristica della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell'art. 13 co. 6.”*, dove si vede come gli unici riferimenti fissati *ex lege* per la determinazione dell'equo compenso siano la quantità del lavoro svolto, il contenuto, la caratteristica della prestazione legale e la conformità ai parametri ministeriali.

Per queste ragioni Vi invitiamo pertanto formalmente a modificare il testo dell'avviso pubblico e a farcelo pervenire, per la sua divulgazione ai nostri iscritti, emendato delle previsioni contrarie alla legge previste agli articoli 4 e 5 dell'Avviso medesimo.

Bologna, 24 gennaio 2020

Il Presidente
Avv. Italia Elisabetta d'Errico